



Circolare Informativa

n°48/2012

Le ultime novità in materia di lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



INDICE

- 1) **Lavori pubblici e privati e Documento Unico di regolarità Contributiva** *pag. 3*

 - 2) **Contratto di solidarietà e variazione della riduzione di orario** *pag.4*

 - 3) **Assicurati ex-ENPALS ed accertamenti medico – legali** *pag.5*

 - 4) **Sussistenza di un obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società**

che applichino il CCNL Metalmeccanico *pag.6*
-

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



1) **LAVORI PUBBLICI E PRIVATI E DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Il Ministero del Lavoro con circolare n.12/2012 ha fornito delle precisazioni e dei chiarimenti in ordine ad alcune problematiche concernenti presupposti e modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia a seguito delle modifiche normative che sono intervenute in materia di semplificazione amministrativa che in ordine alle peculiarità che **caratterizzano i lavori privati in edilizia**.

Il Ministero ha precisato che, nell'ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti acquisiscono il DURC d'ufficio coerentemente con quanto stabilito dal D.L. n.185/2008 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" all'art. 16-bis co.10 che dispone "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge".

Allo stesso modo l'art.14 co.6-bis della Legge n.35/2012 di conversione al D.L. n.5/2012 ha sottolineato che "Nell'ambito dei lavori pubblici e privati in edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva con le modalità di cui all'art.43 del D.P.R. n.445/2000".

Fatta questa premessa si osserva come **le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire il DURC d'ufficio sia nell'ambito dei lavori pubblici che privati dell'edilizia ai sensi dell'art.90 lett e) D.Lgs. 81/08.**

Ai fini della sostituibilità del DURC con un'autocertificazione, il Dicastero si è già pronunciato sottolineando che, **il documento pur facente parte dei certificati non può essere oggetto di autocertificazione.** (così la nota del Ministero del lavoro n.619/2012), in quanto trattasi di un'elaborazione attestante la regolarità della società, a cui si perviene dopo complesse valutazioni e controlli circa l'applicazione della normativa lavoristica, contrattuale e previdenziale ad opera degli Enti preposti.

Tuttavia, nell'ambito dei lavori privati in edilizia è possibile presentare una dichiarazione in luogo del DURC nei rapporti fra privati, si pensi a quanto disposto l'art.4 co.14-bis del D.L. 70/2011 che recita "Per i contratti di fornitura fino ad € 20.000,00 stipulati con le P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 co.1 lett.p di cui al T.U. del D.P.R. n.445/2000 in luogo del documento unico di regolarità contributiva.

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto disposto dall'art.71 del D.P.R. n.445/2000".

Ai fini della validità del DURC, il Ministero ricorda che nell'ambito pubblico:

- Riguardo alle **procedure di selezione**, è necessario acquisire un DURC per ciascuna procedura. Il documento attesta la regolarità della ditta alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura ed ha validità trimestrale rispetto alla procedura per la quale è stato richiesto;
- Riguardo alle fasi di avanzamento lavori o, stato finale/regolare esecuzione, resta fermo l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ogni SAL/stato finale relativo ad un singolo

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



contratto. Il DURC ha validità trimestrale sia ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito che, in sede di liquidazione delle fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture;

- Il DURC viene richiesto anche in sede di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavorazioni effettuati in economia ed ha validità sempre trimestrale per ogni specifico contratto. Unicamente nell'ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi e laddove è concesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale relativamente all'oggetto e non in ordine ad ogni singolo contratto.

Per quanto riguarda il processo di dematerializzazione, l'Istituto ricorda che l'acquisizione del DURC non può effettuarsi con modalità cartacea sia per i costi elevati che per l'incertezza dei tempi di consegna del materiale.

Altra novità introdotta dalla Legge n.214/2011 è l'esclusione delle persone giuridiche dal campo di applicazione della tutela della privacy.

Pertanto, gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibile attraverso il web tutte le notizie ed informazioni relative ai contenuti dei DURC già rilasciati.

Infine, la circolare ministeriale ribadisce che, **le stazioni appaltanti devono prendere atto unicamente delle certificazioni emesse dalle Casse edili abilitate al rilascio del documento di regolarità contributiva le quali rispettino tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia.**

Diversamente, **le certificazioni emesse da Casse edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al DURC neanche se accompagnate da eventuale attestazione di regolarità ed ancor più se dette Casse abbiano dei contenziosi aperti circa la possibilità di rilasciare il DURC e sino alla definizione del procedimento.**

2) CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E VARIAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ORARIO

Il Ministero del Lavoro con interpello n.27/2012 ha fornito delle precisazioni circa la riduzione dell'orario messa in atto da società rientranti nel campo di applicazione della Legge n.863/1986, le quali abbiano stipulato dei contratti di solidarietà di cui all'art.5 Legge n.236/1993 "*Interventi a sostegno dell'occupazione*".

In particolar modo, **le determinazioni ministeriali riguardano le ipotesi in cui non si osservi quanto stabilito in sede di stipula di contratti di solidarietà circa la riduzione dell'orario, ovvero *richieda al personale interessato un orario di lavoro superiore a quanto statuito ed in tal caso quali possano essere le conseguenze.***

Preliminarmente, ricordiamo che i contratti di solidarietà sono accordi tra l'azienda e le rappresentanze sindacali aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

A riguardo, esistono due tipologie contrattuali:

- Di **tipo A** contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS;

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



- Di **tipo B** contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane.

Sull'argomento, il Ministero del lavoro si è espresso riguardo alle eventuali conseguenze sanzionatorie qualora l'azienda:

- Non rispetti l'accordo in relazione alle modalità di riduzione dell'orario;
- Richieda al personale l'espletamento di un orario di lavoro superiore a quello concordato.

Nel primo caso, ovvero laddove l'azienda sia costretta ad operare **un'ulteriore riduzione** dell'orario rispetto a quello pattuito in precedenza, **la disposizione normativa impone la definizione di un nuovo contratto di solidarietà e quindi la presentazione di una nuova istanza.**

Riguardo alla seconda ipotesi il Dicastero si è espresso nel seguente modo: *le modalità concernenti lo svolgimento di prestazioni eccedenti la riduzione concordata devono essere opportunamente definite nel contratto di solidarietà e devono essere comunicate alla DTL competente.*

Qualora il contratto non preveda tali modalità sarà necessario verificare quali siano le conseguenze.

Come sopra citato, le disposizioni normative impongono **la stipula di un nuovo contratto di solidarietà unicamente laddove vi sia un'ulteriore diminuzione dell'orario concordato.**

Nel caso di specie, l'aumento delle ore dovuto all'espletamento di prestazioni aggiuntive seppur non denunciato nelle clausole contrattuali non inibisce la validità del contratto di solidarietà.

Tuttavia il datore di lavoro dovrà:

- **Contabilizzare e registrare le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché quelle eccedenti rispetto a quelle pattuite;**
- **Versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore effettivamente prestate;**
- **Comunicare all'INPS le ore di lavoro non prestate relativamente alle quali il lavoratore beneficerà dell'integrazione, diversamente per le ore di lavoro prestate l'intera retribuzione sarà a carico del datore.**

3) ASSICURATI EX-ENPALS ED ACCERTAMENTI MEDICO – LEGALI PER INABILITA'/INVALIDITA'

Con il messaggio n.6458/2012 l'INPS ha fornito delle indicazioni operative circa le verifiche medico – legali da porre in essere relativamente agli assicurati ex – Enpals e ciò a seguito della soppressione dell'Istituto ENPALS e del subentro nelle sue funzioni da parte dell'INPS.

Vediamo nello specifico le novità.

Preliminarmente, ricordiamo che l'art.21 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, ha soppresso gli enti previdenziali INPDAP ed ENPALS, le cui funzioni sono state trasferite all' INPS.

Pertanto, all'INPS sono transitate le risorse finanziarie, strumentali ed umane e sarà onere dell'Istituto provvedere ad riassetto organizzativo, funzionale e razionale delle stesse.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



In precedenza, con la convenzione INPS/ENPALS (*INPS circolare n.1582 del 13 settembre 1982*) veniva statuito che, riguardo ai lavoratori assicurati ENPALS e per quanto concerne il controllo dei requisiti medico-legali per il diritto ad eventuali prestazioni di invalidità/inabilità vi provvedeva l'INPS su richiesta dell'ENPALS.

La Convenzione regolava in maniera dettagliata anche l'iter valutativo che prevedeva un articolato sistema di relazione e informazione fra i due istituti

Per quanto precede ed in attesa che venga pienamente attuata la razionalizzazione delle procedure anche attraverso il processo di telematizzazione dei verbali di visita, l'INPS ha disposto con il messaggio in esame che i responsabili medico/legali a seguito dello svolgimento delle visite di controllo ai fini dell'accertamento dei requisiti per la pensione di invalidità/inabilità e con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, si attengano alle seguenti nuove istruzioni:

- **Con riguardo alle visite di prima istanza**, il verbale cartaceo trasmesso (mod.202) verrà compilato come di consueto dal medico di sede incaricato dal responsabile dell'Unità operativa semplice/complessa; successivamente sarà quest'ultimo a pronunciarsi circa il giudizio conclusivo compilando la sezione del verbale "*Parere della consulenza sanitaria ENPALS*";

- **Riguardo alle visite in contraddittorio ovvero, a seguito di ricorso amministrativo** il medico INPS incaricato dell'accertamento esporrà il proprio parere dopo aver acquisito quello del medico di parte ed in caso di discordanza ne dovrà motivare le ragioni. Infine, sarà il responsabile dell'Unità operativa semplice/complessa ad esprimere il giudizio conclusivo.

In entrambi i casi, **la competente sede INPS trasmetterà agli uffici ex-ENPALS copia conforme della pagina del verbale contenete i dati del soggetto assicurato ed il giudizio conclusivo del medico-legale.**

L'intera documentazione invece, sarà archiviata presso il Centro Medico Legale nel rispetto della normativa prevista in materia di riservatezza e secondo quanto già ordinariamente disposto per tutti i soggetti assicurati INPS.

4) SUSSISTENZA DI UN OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DA PARTE DI SOCIETA' CHE APPLICANO IL CCNL METALMECCANICO – ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Il Ministero del Lavoro con interpello n.18/2012 si è pronunciato circa l'obbligatorietà delle iscrizioni alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL Metalmeccanica riguardo all'attività esercitata in prevalenza ed allo stesso tempo realizzino opere complementari al settore edilizia.

Nello specifico il Ministero si è espresso circa la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa edile nei riguardi di una società a capitale pubblico alla quale siano affidati dei servizi di manutenzione degli edifici scolastici ed in cui detti servizi non risultano essere prevalenti rispetto alle attività principali di monitoraggio e manutenzione impianti.

Il Dicastero dopo aver acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali, dell'INPS e dell'INAIL si è pronunciato nel seguente modo.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



In *primis*, il Ministero ha fatto esplicito richiamo ad un precedente interpello (n.56/2008) nel quale aveva già posto l'attenzione circa l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile precisando che **“tale obbligo sussiste unicamente per le imprese inquadrato o, inquadrabili nel settore edilizia, con esclusione delle imprese che applicano il CCNL metalmeccanico e siano comunque operative nella realtà di cantiere”**.

Altresì, viene specificato che **“riguardo alle imprese inquadrato o inquadrabili nel settore edilizia le quali applichino il relativo contratto, ma non abbiano operai da denunciare alla Cassa Edile in quanto occupano unicamente personale amministrativo o tecnico, non opera l'obbligo di iscrizione”**.

Da quanto esposto si evince che, **l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile è strettamente connesso all'attività svolta dall'impresa ed al settore specifico in la stessa opera**.

Pertanto, l'impresa risponde unicamente dei versamenti relativi all'attività principalmente svolta.

Pertanto, le imprese che applichino il CCNL Metalmeccanico sono sollevate dall'iscrizione alla Cassa Edile a seguito della non riconducibilità dell'attività svolta in prevalenza tra quelle comprese nel settore edilizia.

Va da sé che quanto osservato concerne le iscrizioni alla Cassa Edile, ai fini della corretta classificazione INAIL il fatto che la società svolga delle lavorazioni edili seppur di modesta entità, non viene sollevata dall'obbligo di denunciare tali lavorazioni.

Ne consegue che, **nel caso specifico di un'azienda che applica il CCNL Metalmeccanico in ragione della prevalenza dell'attività svolta, non sembra esserci alcun obbligo di versamento alla Cassa Edile anche se simultaneamente l'azienda in questione svolga lavori edili che risultino accessori all'attività principale.**

Il criterio dell'attività prevalente è di fondamentale importanza soprattutto in materia di appalti.

A riguardo l'Attività di Vigilanza sui contratti pubblici sottolinea come la corretta definizione e verifica dell'attività prevalente è determinante in quanto, non solo identifica l'oggetto dell'appalto ma allo stesso tempo conferisce carattere accessorio alle altre prestazioni svolte.

Come sempre, il nostro quotidiano sforzo, tende a sintetizzare ed a segnalarVi le novità più rilevanti del mondo del lavoro e come di consueto, la Struttura resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento di sorta.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
